

XVII legislatura

A.S. 1719:

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Marzo 2015

n. 81



servizio del bilancio
del Senato

Servizio del Bilancio

Direttore dott. Renato Loiero tel. 2424

Segreteria tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti finanziari
dei testi legislativi**

dott. Fortunato Lambiase tel. 3786

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno tel. 2626

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di spesa**

dott. Daniele Bassetti tel. 3787

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa
dott.ssa Alessandra Di Giovambattista
sig. Cristiano Lenzini
dott. Vincenzo Bocchetti
dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

<i>Articoli 1-12</i>	<i>1</i>
----------------------------	----------

Articoli 1-12

L'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo del 10 gennaio 2014 tra il Governo della Repubblica italiana e quello degli Stati Uniti d'America, in ordine all'applicazione della normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*).

L'articolo 2 riguarda la durata, l'entrata in vigore e la cessazione dell'Accordo, in conformità con quanto previsto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

L'articolo 3 dispone l'applicazione di quanto previsto dai successivi articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9, al fine di garantire l'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante dall'Accordo con gli USA e dagli altri accordi che saranno conclusi dall'Italia con altri Stati, nonché dalle intese tecniche che ne conseguano.

L'articolo 4, al comma 1, introduce gli obblighi di comunicazione da parte delle istituzioni finanziarie italiane all'Agenzia delle entrate e ne individua l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo. Tra le istituzioni finanziarie soggette a tale obbligo sono individuate espressamente: le banche, le società di intermediazione mobiliare, la società Poste italiane Spa, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie e le società fiduciarie residenti nel territorio dello Stato, nonché ogni istituzione finanziaria residente in Italia. Sono invece escluse le stabili organizzazioni delle stesse istituzioni finanziarie situate all'estero. Il comma 2 del medesimo articolo 4 prevede l'emanazione di decreti del Ministro dell'economia e delle finanze volti a definire le regole tecniche per la rilevazione, trasmissione e comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai conti finanziari.

L'articolo 5 individua gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e di acquisizione di dati concernenti i conti finanziari¹, relativamente sia a soggetti non residenti fiscalmente in Italia sia a cittadini statunitensi ovunque residenti ai fini fiscali, nonché – con riferimento alla normativa FATCA – ad alcuni pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti; viene quindi indicata una specifica tempistica (anche con riferimento a taluni conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014) sulla decorrenza di tali obblighi in ragione delle diverse fattispecie considerate. Con riferimento alle istituzioni finanziarie italiane la disposizione impone di mantenere evidenza dell'ammontare aggregato annuo dei pagamenti corrisposti a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante.

L'articolo 6 prevede, per le istituzioni finanziarie (di cui al precedente articolo 4, comma 1) la possibilità di trasmettere i dati e la documentazione dei titolari dei conti finanziari, ad altre istituzioni finanziarie del medesimo gruppo ovvero a fornitori terzi di servizi (con la previsione che questi ultimi, a loro volta possano trasmettere informazioni e documentazione alle istituzioni finanziarie), con la finalità di adempiere agli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali nonché di acquisire e comunicare i dati richiesti dagli articoli 4 e 5 del medesimo disegno di legge.

L'articolo 7 riguarda le istituzioni finanziarie italiane che rivestono il ruolo di intermediari qualificati con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense² nell'applicazione della ritenuta alla fonte del 30% da operare, per conto dell'amministrazione fiscale USA, su qualsiasi pagamento di origine statunitense corrisposto ad un'istituzione finanziaria non partecipante.

L'articolo 8 prevede che gli intermediari finanziari i quali non hanno assunto il ruolo di intermediari qualificati con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense³ che corrispondono pagamenti di fonte statunitense a istituzioni finanziarie non partecipanti all'accordo FATCA comunicano le informazioni, necessarie per l'applicazione della ritenuta del 30%, all'istituzione finanziaria che immediatamente li precede nella catena degli intermediari

¹ In particolare viene richiesta l'indicazione: del codice fiscale e dell'attestazione di residenza fiscale, per le persone fisiche, nonché della denominazione sociale o ragione sociale e della sede legale, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

² Tale caratteristica è assunta attraverso la stipula di accordi con le competenti autorità statunitensi ai sensi della sezione 1441 dell'*Internal Revenue Code* (IRC) degli USA .

³ Quindi non qualificati come QI.

fino ad arrivare alla prima istituzione avente la qualifica QI⁴ che provvederà ad operare la ritenuta alla fonte.

L'articolo 9 reca disposizioni sanzionatorie. Nello specifico, il comma 1 riferisce alle violazioni degli obblighi⁵ di adeguata verifica ai fini fiscali e di acquisizione di dati su conti finanziari e su taluni pagamenti l'applicazione della sanzione amministrativa (da 2.065 euro a 20.658 euro) prevista dall'articolo 10, comma 1 bis del decreto legislativo n. 471 del 1997 per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari.

La medesima sanzione è associata dal comma 2 anche ai casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte delle istituzioni finanziarie delle informazioni relative ai conti finanziari ed ai pagamenti corrisposti da ciascuna istituzione finanziaria non partecipante (cfr artt. 4, comma 1 e 5, comma 7). Il comma 3 per i casi di omissione o di incompletezza delle comunicazioni tra istituzioni finanziarie per l'applicazione del prelievo alla fonte che comporti una omessa o carente effettuazione del prelievo medesimo, prevede nei confronti delle istituzioni finanziarie che non vi abbiano provveduto, una sanzione pari al 100 per cento del prelievo non effettuato. Detta sanzione non si applica nei confronti delle istituzioni finanziarie che agiscono in qualità di intermediario qualificato sulla base di accordi con le Autorità statunitensi ai sensi della sezione 1441 dell'*Internal Revenue Code*.

L'articolo 10 fa salva l'applicazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio (D. Lgs. n. 231 del 2007.)

L'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria disponendo che le Amministrazioni interessate provvedano all'attuazione delle disposizioni in esame con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 12, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del DDL stabilendo che la stessa opera il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nella GU.

La RT dopo aver descritto il contenuto degli articoli da 4 a 9 si sofferma in particolare sul contenuto dell'articolo 7 le cui disposizioni riguardano i soli intermediari italiani che hanno già concluso un contratto di diritto privato con l'*Internal Revenue Service* statunitense (IRS)⁶. Particolare rilievo dà all'articolo 8 che concerne gli intermediari italiani che non sono tenuti a operare il prelievo alla fonte del 30% non avendo assunto il ruolo di intermediari qualificati e per i quali viene introdotto l'obbligo di comunicare all'istituzione finanziaria immediatamente precedente nella catena degli intermediari che intervengono nella corresponsione dei pagamenti di fonte statunitense, i dati necessari per applicare il suddetto prelievo. Specifica inoltre che dalla suddetta ritenuta non derivano effetti in termini di gettito trattandosi di prelievi che verranno successivamente riversati al Paese corrispondente. Dopo aver ricordato che l'articolo 9 reca disposizione sanzionatorie, la RT conclude evidenziando che le disposizioni del disegno di legge in oggetto hanno carattere procedurale e, conseguentemente, la loro attuazione non determina oneri per il bilancio dello Stato.

⁴ *Qualified Intermediaries*.

⁵ Di cui all'articolo 5 del DDL.

⁶ Si ricorda che le previsioni contenute nel FATCA richiedono a ciascun intermediario finanziario estero (*Foreign Financial Institution – FFI*) di sottoscrivere un apposito accordo (*FFI Agreement*) con l'*Internal Revenue Service* statunitense (IRS), nel quale l'intermediario si impegna sia a identificare la propria clientela in base a classificazioni normative degli USA e secondo stringenti procedure di adeguata verifica ai fini fiscali (*due diligence*) che a comunicare all'IRS informazioni sul titolare statunitense del conto e sul conto stesso.

Al riguardo, si chiede una conferma circa l'adeguatezza delle dotazioni finanziarie, strumentali ed organiche dell'Amministrazione finanziaria, disponibili a legislazione vigente, per la gestione delle comunicazioni obbligatorie degli intermediari finanziari e per la cura degli adempimenti richiesti dalla disciplina in esame. Inoltre, con riferimento all'articolo 6 si rappresenta l'opportunità di verificare la compatibilità della nuova disciplina con l'esigenza di rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali⁷. Con riferimento poi al contenuto della disposizione recata dall'articolo 7 e relativa all'applicazione della ritenuta alla fonte del 30% da parte degli intermediari qualificati, si chiede di chiarire se il perfezionamento di nuovi contratti di diritto privato con l'IRS e la cura degli adempimenti richiesti possa generare, per gli intermediari finanziari italiani, oneri di gestione significativi di importo tale che, a parità di ogni altro elemento, possano produrre per l'erario minor gettito a titolo di IRES/IRAP.

In via ulteriore, quanto al regime sanzionatorio in relazione agli effetti finanziari associabili, si osserva che la norma nel riferire il medesimo trattamento sanzionatorio (l'applicazione della sanzione amministrativa da 2.065 euro a 20.658 euro) alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 5 ed ai casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, attribuisce a ciascuna delle possibili violazioni il medesimo disvalore giuridico⁸. Tale opzione normativa andrebbe approfondita. L'articolo 5, par. 1 e 2 dell'Accordo infatti distingue tra "*Errori minori e amministrativi*" e casi di "*Grave non conformità*" agli obblighi relativamente ad una istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione nell'altra giurisdizione, affidando all'Autorità competente l'applicazione della propria legislazione interna (incluse le sanzioni ivi previste) rispettivamente per ottenere le informazioni corrette o incomplete ovvero per rimediare alla grave non conformità. Una distinzione, questa, che potrebbe prefigurare un regime sanzionatorio articolato che differenzi il trattamento sanzionatorio in ragione della diversa rilevanza delle violazioni.

⁷ Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

⁸ Il DDL considera, in sintesi, sullo stesso piano:

- la mancata acquisizione delle informazioni di cui al comma 1 e 2 (ad esempio il codice fiscale, la residenza fiscale, la generalità delle persone fisiche, il loro indirizzo e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione sociale nonché la sede legale);
- la mancata evidenza dell'ammontare aggregato annuo dei pagamenti corrisposti a partire dal 1 gennaio 2015 a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante (di cui all'art.1, par. 1, lett. r dell'Accordo) (art. 5, comma 7);
- il mancato adempimento da parte delle istituzioni finanziarie degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, applicando le procedure indicate negli accordi con i Governi di altri Stati esteri e nelle intese tecniche derivanti da tali accordi (art. 5, comma 8);
- la mancata conservazione della documentazione e delle evidenze utilizzate per l'espletamento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali (art. 5, comma 9).
- l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione all'Agenzia delle entrate delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1 (art. 9, comma 2).

Nell'ottica deflattiva del contenzioso, andrebbe inoltre verificata l'opportunità di una migliore definizione delle fattispecie sanzionabili al fine di evitare incertezze applicative e di assicurare il rispetto del principio di tassatività (L. n. 689 del 1981; D.lgs. n. 472 del 1997)⁹.

⁹ In proposito si richiama, ad esempio, l'attenzione sulla genericità di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 5 che parrebbe riferirsi a tutto il complesso insieme di obblighi e procedure a carico delle istituzioni finanziarie derivanti dal quadro normativo in esame, che sarà peraltro compiutamente definito dalle norme attuative che saranno poste in essere dai pertinenti decreti ministeriali.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Gen 2015 [Elementi di documentazione n. 16](#)
A.S. 1749: "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU"
- Feb 2015 [Nota di lettura n. 77](#)
A.S. 1749: "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU"
- " [Nota breve n. 9](#)
Le previsioni d'inverno della Commissione europea
- " [Nota breve n. 10](#)
La comunicazione della Commissione europea sulla flessibilità
- " [Nota di lettura n. 78](#)
A.S. 1779: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n. 17](#)
Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito (**Atto del Governo n. 148**)
- " [Elementi di documentazione n. 18](#)
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (**Atto del Governo n. 147**)
- Mar 2015 [Nota di lettura n. 79](#)
A.S. 1758: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014"
- " [Nota di lettura n. 80](#)
A.S. 1813: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n. 19](#)
A.S. 1719: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n. 20](#)
Il bilancio dello Stato 2015-2017. Una analisi delle spese per missioni e programmi.